

dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 per i quali, a norma dell'articolo 1, comma 3, del citato atto di indirizzo e coordinamento, sono obbligatorie in via preventiva;

il permesso di trivellazione riguarda anche il territorio del Val di Noto, uno dei comprensori più significativi dal punto di vista storico, ambientale e turistico, denso di numerose zone di interesse comunitario e di siti inseriti nella World Heritage List;

L'ARS nella seduta del 27-28 gennaio 2007 ha approvato un ordine del giorno, accettato come raccomandazione, che impegnava il governo della regione a sospendere con effetto immediato le ricerche petrolifere ed i pozzi attivati nelle aree di pertinenza dei siti Unesco del Val di Noto e ad istituire una commissione straordinaria sulle autorizzazioni alle ricerche petrolifere composta dall'assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, dall'assessore per l'industria, dall'assessore per l'agricoltura e le foreste (o un loro delegato), dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni interessati alle ricerche, al fine di revocare definitivamente o autorizzare le ricerche in relazione all'impatto che le stesse avranno sui siti patrimonio dell'Umanità e sul loro paesaggio culturale;

il Ministro dell'ambiente onorevole Alfonso Pecoraro Scanio ha diffidato la Regione siciliana a uniformarsi alla normativa ambientale nazionale e comunitaria di cui è responsabile lo Stato in base alla « Direttiva Habitat »;

poiché la Sicilia è il più grande giacimento culturale dell'intero pianeta e le perforazioni del terreno minacciano di inquinare le falde freatiche, l'Unesco ha espressamente richiesto, come condizione imprescindibile per il riconoscimento di patrimonio universale dei luoghi di cui trattasi l'esistenza e l'attuazione di un piano di gestione che coinvolga l'intero territorio e che vincoli lo sviluppo del

territorio stesso verso un uso compatibile e sostenibile di ogni attività economica dei luoghi;

la dissennata ricerca del petrolio minaccia di sconvolgere nella Sicilia Sud orientale l'equilibrio naturale del suo territorio, la sua vocazione turistica e culturale, i capolavori del barocco incastonati come gioielli, un tesoro unico al mondo, irripetibile, inestimabile dichiarato dall'Unesco, patrimonio mondiale dell'umanità —:

quali iniziative intenda promuovere considerato che la Sicilia è il più grande giacimento culturale dell'intero pianeta e le perforazioni del terreno minacciano di inquinare le falde acquifere;

se ritenga di promuovere un incontro con i soggetti interessati affinché provvedano, ognuno per le proprie competenze, ad intervenire sollecitamente e specificamente alla sospensione di ogni ricerca, valutando l'opportunità di indirizzare alle sovrintendenze di Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna gli opportuni indirizzi per l'imposizione del vincolo paesaggistico nelle aree interessate. (4-03529)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

la SER.CO.IM. S.r.l. — Servizi Costruzioni Impiantistica S.r.l., con atto di compravendita, in data 11 agosto 2004, ha acquistato un immobile, ovvero un complesso immobiliare, costituito da due adiacenti fabbricati, tra loro adiacenti e tali da costituire, di fatto, un unico immobile, costruiti nel rispetto delle norme urbanistiche, situati nel centro abitato di Porto Torres;

nell'ambito del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Porto Torres, l'immobile in questione è inserito nella zona B1, che prevede, tra gli altri interventi, la demolizione e la ricostruzione dei fabbricati esistenti;

ai fini urbanistici, le opere di costruzione del fabbricato di cui sopra sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, sulla base dei nullaosta e della conseguente concessione edilizia, rilasciati dal Comune di Porto Torres;

la SER.CO.IM. S.r.l., avvalendosi di quanto consentito dal relativo Piano Regolatore Generale, per la zona B1, presentava al Comune di Porto Torres apposito progetto di demolizione e di ricostruzione dell'immobile esistente, ottenendo la necessaria concessione edilizia. Tale progetto prevede la realizzazione di un complesso residenziale composto da 16 unità abitative;

prima della C.E. n. 11/2006, il Comune di Porto Torres rilasciava, in favore della SER.CO.IM. S.r.l., l'autorizzazione edilizia n. 107/2004 del 22 novembre 2004, per l'esecuzione dei lavori, concernenti la realizzazione dello scavo, al fine di predisporre la relativa relazione tecnica-geologica, la recinzione dell'area con l'allestimento del cantiere e la demolizione del fabbricato esistente;

l'attività di scavo e di demolizione, infatti, si era resa necessaria ai fini della realizzazione del complesso residenziale di 16 appartamenti, oggetto della C.E. n. 11/2006;

da subito, la SER.CO.IM. S.r.l. trasmetteva alla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro tutta la documentazione relativa all'intervento edilizio, comprendente e la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione del nuovo complesso residenziale;

la Soprintendenza, a seguito dell'analisi del progetto e del sopralluogo in loco, concedeva l'autorizzazione, ovvero il nullaosta per l'esecuzione dei lavori di demo-

lizione del vecchio immobile; la SER.CO.IM. S.r.l., quindi, procedeva all'apertura del cantiere ed alla demolizione del fabbricato esistente, rimuovendo il relativo materiale di risulta, così da liberare l'area sottostante, per poter procedere ai conseguenti lavori di ricostruzione;

in particolare, al fine di non intaccare l'area di sottosuolo, il progetto prevede che la ricostruzione del fabbricato avvenga su 5 piani fuori terra, con piano terra a pilotis, così da non dover procedere allo sbancamento dell'area di sottosuolo, che veniva pienamente salvaguardata;

la SER.CO.IM. S.r.l., quindi, con notevole dispendio di mezzi e risorse economiche proprie, dava corso agli ingenti lavori di demolizione dei fabbricati preesistenti, e riportava a nudo il sottostante terreno;

dopo l'esecuzione degli ingenti lavori di demolizione, la Soprintendenza, improvvisamente, in coincidenza con l'avvento del suo nuovo responsabile, ha provveduto, a quanto è dato sapere, in modo del tutto ingiustificato e contraddittorio, a bloccare l'intervento di ricostruzione del fabbricato in questione;

la Soprintendenza ha, dopo un anno e mezzo dall'inizio della pratica, e malgrado la già concessa autorizzazione alla demolizione del fabbricato esistente, ritenuto il progetto edilizio della SER.CO.IM. S.r.l. non compatibile con la tutela archeologica della zona, cosicché la società proprietaria è stata estromessa dall'immobile, che è stato assoggettato ad occupazione d'urgenza per la realizzazione degli scavi archeologici (ex articolo 88 del decreto legislativo n. 42 del 2004), che hanno abbassato di vari metri l'iniziale livello del piano di campagna;

la Soprintendenza ha impegnato notevoli risorse pubbliche, poiché, contravvenendo alla prassi esistente, ha inspiegabilmente disatteso l'offerta della SER.CO.IM.

S.r.l., che ha posto gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione tutti i mezzi e le maestranze necessari all'esecuzione degli scavi, una simile decisione, adottata nel giro di pochi giorni, ha totalmente frustrato i diritti della SER.CO.IM. S.r.l., senza, in realtà, perseguire alcun reale interesse pubblico;

la SER.CO.IM. S.r.l., con ricorso del 3 dicembre 2006, ha proposto impugnazione davanti al T.A.R. per la Sardegna avverso il decreto di occupazione temporanea n. 12 del 5 ottobre 2006, che è stato successivamente prorogato di altri sei mesi;

nel frattempo, il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, con decreto n. 114 del 4 dicembre 2006, ha dichiarato che gli immobili di proprietà della SER.CO.IM. S.r.l., ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono « di interesse particolarmente importante e vengono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i. »;

la SER.CO.IM. S.r.l., ritenendo il suddetto decreto, nonché tutti i provvedimenti in epigrafe impugnati, gravemente erronei ed ingiusti, in data 3 gennaio 2007 ha proposto al competente Ministero ricorso ex articolo 16 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che, malgrado la scadenza dei termini di legge, ancora non è stato ancora deciso;

ad oggi, i lavori sono fermi, senza che sia dato sapere se e quando verranno proseguiti —:

quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, al fine di tutelare i diritti acquisiti e i legittimi interessi della SER.CO.IM. S.r.l. ponendo fine in tal modo ad una vicenda, nella quale secondo l'interrogante, emergono profili di vera e propria ingiustizia.

(2-00512)

« Satta ».

* * *

COMMERCIO INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta scritta:

RAMPELLI. — *Al Ministro del commercio internazionale, al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha appreso da un'agenzia di stampa diramata dalla Commissione europea il 19 aprile 2007 che grazie ad una migliore cooperazione a livello comunitario sarebbe aumentato il numero di prodotti pericolosi ritirati l'anno scorso dal mercato dell'Unione europea;

dalla relazione annuale sui prodotti di consumo pericolosi — che vanno dall'orsacchiotto all'asciugacapelli, dai detergenti *spray* alle minimotociclette, dagli accendini agli attacchi per sci — emerge come i giocattoli (221 notifiche, 24 per cento) abbiano superato le apparecchiature elettriche (174 notifiche, 19 per cento) quale categoria più spesso oggetto di notifica;

nella lista dei prodotti notificati figurano anche i veicoli a motore (126 notifiche, 14 per cento), i dispositivi di illuminazione (98 notifiche, 11 per cento) e i cosmetici (48 notifiche, 5 per cento);

le cinque principali categorie di rischio più frequente sono risultate essere: lesioni (274 notifiche, 25 per cento), folgorazioni (270 notifiche, 24 per cento), rischio di incendio/ustioni (194 notifiche, 18 per cento), strangolamento/soffocamento (157 notifiche, 14 per cento), rischio chimico (95 notifiche, 9 per cento);

la Cina — che è diventata in breve tempo uno dei principali esportatori di beni di consumo verso l'Europa — è risultata il paese di origine in quasi la metà di tutti i casi notificati (440 notifiche, 48 per cento);

dalla valutazione per l'anno 2006 del funzionamento di « Rapex » — il sistema di allarme rapido per i prodotti di consumo